



DELIBERAZIONE N. 113 DEL 09.11.2020

OGGETTO: BolognaFiere Spa: Esercizio della facoltà prevista dal Patto parasociale sottoscritto il 4 agosto 2017.

Il Presidente relaziona sull'argomento riferendo che, BolognaFiere Spa, con lettera a firma del Direttore Generale Antonio Bruzzone inviata a mezzo Pec il 05.12.2019 ed acquisita al prot. cam. n. 75254 del 06.12.2019, ha comunicato alla Camera di Commercio di Bari che nella seduta del 06.11.2019 il suo Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere all'esercizio della facoltà, prevista negli accordi che hanno dato luogo alla costituzione della Nuova Fiera del Levante S.r.l., di acquistare le quote di quest'ultima fino al raggiungimento del 40% del capitale sociale, come previsto dal punto 4.3 del Patto parasociale sottoscritto il 4 agosto 2017, dando mandato di agire in tal senso.

Alla luce di ciò, la società BolognaFiere ha chiesto di dar loro - con congruo preavviso - indicazioni in merito alle tempistiche ed alle modalità per poter formalizzare l'acquisto delle suddette quote.

L'art. 4 "Regime di circolazione delle quote sociali" al punto 4.3 "Diritto di prelazione" del Patto parasociale prevede: *"Nel caso in cui nel periodo di Lock-up, BolognaFiere spa intendesse acquistare, per sé o per terzi, una partecipazione ulteriore (fino a poter raggiungere al massimo il 40% delle quote sociali) rilevando quote di proprietà della Camera di Commercio di Bari, la Camera di Commercio di Bari si obbliga, irrevocabilmente a cedere tale partecipazione al valore nominale. Il Prelazionario BolognaFiere spa dovrà comunicare per iscritto all'altra Parte il nome dell'eventuale terzo Potenziale Acquirente"*.

Ai sensi del **punto 4.1 "Periodo di Lock-up"** del medesimo articolo 4 il Periodo di Lock-up in cui le parti si obbligano a non eseguire alcun trasferimento di quote sociali ed a non assumere alcun obbligazione in tal senso, senza consenso preventivo degli altri Soci, è individuato in un periodo di tre anni dalla data di esecuzione di cui al paragrafo 4.1.

Il Relatore segnala che per procedere all'acquisto di una partecipazione ulteriore della Nuova Fiera del Levante S.r.l. (fino a poter raggiungere al massimo il 40% delle quote sociali) sarà necessario che BolognaFiere Spa proceda prima al versamento del capitale sociale residuo sottoscritto in sede di costituzione della società.



Il Dott. Ambrosi invita, quindi, l'Organo Collegiale ad esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bari;
- Vista la Deliberazione della Giunta camerale n. 118 del 25.10.2019 con la quale, fra l'altro, è confermata l'attribuzione delle funzioni di Segretario Generale dell'Ente al Vice Segretario Generale Vicario, Avv. Vincenzo Pignataro, fino al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione avvenuta con Deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019, e sono, altresì, confermati tutti gli altri incarichi assegnati con le Deliberazioni di Giunta n. 50 del 27.06.2019, n. 84 del 25.07.2019 e n. 85 del 25.07.2019, fino all'adozione della nuova struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari;
- Vista la lettera a firma del Direttore Generale Antonio Bruzzone inviata a mezzo Pec il 05.12.2019 ed acquisita al prot. cam. n. 75254 del 06.12.2019, con la quale BolognaFiere Spa ha comunicato alla Camera di Commercio di Bari che nella seduta del 06.11.2019 il suo Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere all'esercizio della facoltà, prevista negli accordi che hanno dato luogo alla costituzione della Nuova Fiera del Levante S.r.l., di acquisire le quote di quest'ultima fino al raggiungimento del 40% del capitale sociale, come previsto dal punto 4.3 del Patto parasociale sottoscritto il 4 agosto 2017, dando mandato di agire in tal senso;
- Visto che l'**art. 4 "Regime di circolazione delle quote sociali"** al **punto 4.3 "Diritto di prelazione"** del Patto parasociale prevede: *"Nel caso in cui nel periodo di Lock-up, BolognaFiere spa intendesse acquistare, per sè o per terzi, una partecipazione ulteriore (fino a poter raggiungere al massimo il 40% delle quote sociali) rilevando quote di proprietà della Camera di Commercio di Bari, la Camera di Commercio di Bari si obbliga, irrevocabilmente a cedere tale partecipazione al valore nominale. Il Prelazionario BolognaFiere spa dovrà comunicare per iscritto all'altra Parte il nome dell'eventuale terzo Potenziale Acquirente"*;
- Visto che ai sensi del **punto 4.1 "Periodo di Lock-up"** le parti si obbligano a non eseguire alcun trasferimento di quote sociali ed a non assumere alcun obbligazione in tal senso, senza consenso preventivo degli altri Soci, è individuato in un periodo di tre anni dalla data di esecuzione di cui al



citato paragrafo 4.1;

- Dato atto che la società BolognaFiere ha ritualmente esercitato il "Diritto di prelazione" ai sensi del punto 4.3 dell'art. 4 "Regime di circolazione delle quote sociali" del suddetto Patto parasociale richiedendo con congruo preavviso indicazioni in merito alle tempistiche ed alle modalità per poter formalizzare l'acquisto delle suddette quote;
- Considerato che per procedere all'acquisto di una partecipazione ulteriore della Nuova Fiera del Levante S.r.l. (fino a poter raggiungere al massimo il 40% delle quote sociali) sarà necessario che BolognaFiere Spa proceda prima al versamento del capitale sociale residuo sottoscritto in sede di costituzione della società;
- Ritenuto di acconsentire, previo versamento del capitale sociale residuo sottoscritto, all'esercizio da parte del Prelazionario BolognaFiere Spa della facoltà di *"acquistare, per sè o per terzi, una partecipazione ulteriore (fino a poter raggiungere al massimo il 40% delle quote sociali) rilevando quote di proprietà della Camera di Commercio di Bari"* *"che si obbliga, irrevocabilmente a cedere tale partecipazione al valore nominale"* - fermo l'obbligo del Prelazionario di *"comunicare per iscritto all'altra Parte il nome dell'eventuale terzo Potenziale Acquirente"* - nei termini espressamente previsti dal punto 4.3 dell'art. 4 del Patto parasociale sottoscritto tra le parti il 4 agosto 2017 a cui integralmente si rinvia;
- Visto il parere favorevole del Dott. Attilio Castronuovo, Responsabile del Procedimento, in merito alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare P.O. "Staff di Presidenza e di Direzione", che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale f.f. in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi in termini di legge in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e confermate:



1. di prendere atto della volontà espressa dal Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere Spa nella seduta del 06.11.2019 - comunicata al socio Camera di Commercio di Bari dal Direttore Generale Antonio Bruzzone con lettera inviata a mezzo Pec il 05.12.2019 ed acquisita al prot. cam. n. 75254 del 06.12.2019 - di procedere all'esercizio della facoltà, prevista negli accordi che hanno dato luogo alla costituzione della Nuova Fiera del Levante S.r.l., di acquistare le quote di quest'ultima fino al raggiungimento del 40% del capitale sociale, come previsto dal punto 4.3 dell'art. 4 del Patto parasociale sottoscritto il 4 agosto 2017, dando mandato al medesimo Direttore Generale di agire in tal senso;
2. di dare atto che la società BolognaFiere ha ritualmente esercitato il "Diritto di prelazione" ai sensi del punto 4.3 dell'art. 4 "Regime di circolazione delle quote sociali" del suddetto Patto parasociale;
3. di dare altresì atto che per procedere all'acquisto di una partecipazione ulteriore della Nuova Fiera del Levante S.r.l. (fino a poter raggiungere al massimo il 40% delle quote sociali) sarà necessario che BolognaFiere Spa proceda prima al versamento del capitale sociale residuo sottoscritto in sede di costituzione della società;
4. di acconsentire, previo versamento del capitale sociale residuo sottoscritto indicato al precedente punto 3 di parte dispositiva, all'esercizio da parte del Prelazionario BolognaFiere Spa della facoltà di *"acquistare, per sè o per terzi, una partecipazione ulteriore (fino a poter raggiungere al massimo il 40% delle quote sociali) rilevando quote di proprietà della Camera di Commercio di Bari" "che si obbliga, irrevocabilmente a cedere tale partecipazione al valore nominale"* - fermo l'obbligo del Prelazionario di *"comunicare per iscritto all'altra Parte il nome dell'eventuale terzo Potenziale Acquirente"* - nei termini espressamente previsti dal punto 4.3 dell'art. 4 del Patto parasociale sottoscritto tra le parti il 4 agosto 2017 a cui integralmente si rinvia.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Avv. Vincenzo Pignataro)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ambrosi)